



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE di cui
all'art. 10 co.5 del D.Lgs. n. 105/2015 (Rischi di Incidenti Rilevanti)

PARTE PRIMA FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO

(artt. 6 e 10 D.Lgs. n. 105/2015)

Il Direttore regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, individuati i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e acquisite le designazioni dei rappresentanti degli enti e amministrazioni presenti nel Comitato, decreta la composizione del Comitato Tecnico Regionale per il Lazio (di seguito, CTR).

Nel caso in cui sia necessario sostituire uno dei componenti, titolari o supplenti, per provvedimenti di mobilità, quiescenza, cambio di mansioni, ecc., il Presidente del CTR acquisisce la nuova designazione da parte dell'ente o dell'amministrazione di appartenenza.

I rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono individuati applicando criteri di rotazione nei termini di legge e tenendo conto degli altri incarichi già loro affidati su base regionale. In prima applicazione si seguirà l'ordine di ruolo.

Il caso di ritardo della designazione di un componente, il Presidente del CTR convocherà alle riunioni il responsabile legale dell'Ente membro di diritto del Comitato.

2. DECADENZA O INCOMPATIBILITA', IMPEDIMENTI TEMPORANEI

Con il presente regolamento si richiamano gli obblighi di rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al D.P.R. n. 62/2013, da parte dei componenti del Comitato, dei gruppi di lavoro e delle commissioni ispettive.

Ciascun componente del CTR comunica al Segretario ogni ipotesi in cui venga meno, anche temporaneamente, il diritto-dovere di partecipare ai lavori del Comitato a causa di sopravvenuti motivi di diritto o di fatto.

Gli Enti rappresentati in CTR sono tenuti ad assicurare la presenza dei propri rappresentanti.

Il componente titolare, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, avvisa il proprio sostituto. L'eventuale indisponibilità di entrambi i rappresentanti deve essere comunicata alla segreteria del Comitato tempestivamente e comunque, almeno 5 giorni prima della riunione.

Il componente che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Presidente del comitato e ne viene richiesta la sostituzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Agli incontri del CTR possono partecipare contemporaneamente il titolare e il sostituto ma questi non ha diritto di voto né contribuisce al raggiungimento del numero legale.

3. CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

(articolo 10 D.Lgs. n. 105/2015)

Il Comitato ha sede presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio. Le riunioni si svolgono di norma nella suddetta sede, ma possono tenersi anche in sedi diverse.

Di norma, il comitato si riunirà mensilmente, generalmente nell'ultimo giovedì o venerdì del mese. La convocazione del Comitato, avverrà con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata comprensiva di ordine del giorno, inviata ai membri titolari e supplenti, con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso, salvo motivi di urgenza.

Ove necessario per motivi di servizio, la partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza con collegamenti dai Comandi dei Vigili del Fuoco, ovvero da altre sedi istituzionali degli organismi ed enti componenti del CTR.

4. DELIBERAZIONI DEL COMITATO

(articolo 10 D.Lgs. n. 105/2015)

Il Presidente, assistito dal Segretario, verifica la regolarità delle convocazioni e della costituzione del Comitato. In caso di mancato raggiungimento del numero legale relativo alla presenza di due/terzi dei componenti, il Presidente procede ad una nuova convocazione del Comitato.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il Segretario, ove non componente del Comitato, non ha diritto di voto. In caso di parità tra i votanti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Il Segretario provvede alla verbalizzazione di ogni seduta del Comitato e riporta le eventuali dichiarazioni formulate nel corso della stessa e le motivazioni dei componenti che non concordano con le determinazioni del Comitato.

Il verbale è letto e firmato dai partecipanti al termine di ciascuna riunione ed è conservato, con numero progressivo annuale, in una specifica raccolta; copia del verbale viene inviata via e-mail a tutti i membri convocati del CTR.

Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, il verbale in forma cartacea verrà sottoscritto dai partecipanti alla riunione; copia del verbale verrà trasmessa per posta elettronica ai componenti collegati in video conferenza per l'apposizione della loro firma digitale, ovvero per le sottoscrizioni in forma grafica da parte del membro e l'acquisizione della firma digitale di garanzia da parte del responsabile delegato dell'ente di appartenenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

5. FUNZIONI DEL PRESIDENTE

(articolo 10 D.Lgs. n. 105/2015)

Il Presidente rappresenta il Comitato, coordina i lavori e le sedute, assicura il buon andamento, fa osservare il presente regolamento.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, il Presidente si avvale del Segretario e degli uffici della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio.

6. COMPITI DEL SEGRETARIO

(articolo 10 D.Lgs. n. 105/2015)

Il Segretario supporta il Comitato nell'espletamento dei compiti affidati dalla legge.

In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente:

- assiste il Presidente nelle sedute del Comitato;
- predispone l'ordine del giorno della riunione del Comitato;
- predispone la convocazione del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni;
- riceve, predispone e invia tramite l'addetto alla segreteria del CTR le comunicazioni relative alle attività del Comitato;
- monitora il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla legge;
- verifica la correttezza degli importi versati dai gestori per le istruttorie e le verifiche ispettive e tramite gli uffici preposti della Direzione, promuove le procedure per la regolarizzazione in caso di mancato, parziale o errato versamento.

7. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

(articolo 10 D.Lgs. n. 105/2015)

Il regolamento di funzionamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella prima convocazione. Dalla seconda è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Il presente regolamento potrà essere revisionato per adeguamento legislativo o su proposta dei componenti del CTR, e approvato con le stesse modalità di cui al punto precedente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

PARTE SECONDA ATTIVITA' DEL COMITATO TECNICO REGIONALE

8. NOTIFICA

(articolo 13 D.Lgs. n. 105/2015).

La Direzione VVF Lazio, avvalendosi anche dei Comandi della regione, provvede alla fascicolazione ed archiviazione con modalità informatiche delle notifiche trasmesse dai gestori e degli aggiornamenti delle stesse.

9. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

(articoli 15, 16, 17, 18 D.Lgs. n. 105/2015).

Le procedure da adottare per l'esame dei rapporti di sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore, sono stabilite dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 105/2015.

9.1 Gruppi di lavoro

Il Presidente del Comitato, verificata la completezza della documentazione ricevuta, sentiti i componenti del CTR ed eventualmente i rappresentanti degli enti di appartenenza, provvede a nominare i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dell'istruttoria tecnica; per quanto riguarda i componenti VVF, essi verranno nominati con criteri di rotazione fra quelli abilitati, in funzione dei carichi di lavoro pendenti per ogni singolo componente.

Possono essere nominati componenti dei gruppi di lavoro i membri titolari o supplenti del Comitato, ovvero altri tecnici dipendenti degli Enti e delle istituzioni pubbliche rappresentati nel Comitato, con preferenza per il personale in ambito regionale, anche al fine di contenere i costi di missione.

9.2 Tempistica dei procedimenti

L'atto di conferimento dell'incarico al gruppo di lavoro indica i termini per l'avvio e per l'espletamento dell'istruttoria, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 17 co. 2 (nuovi e modifiche con aggravio di rischio) e co. 3 (in tutti gli altri casi) del D.Lgs. n. 105/2015.

In linea generale le istruttorie saranno avviate con immediatezza dopo l'incarico e dovranno essere concluse entro 3 mesi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. L'esito delle istruttorie sarà portato all'esame del CTR entro la prima seduta disponibile, nel rispetto dei tempi del procedimento indicati dalla legge.

Per quanto concerne le tempistiche di avvio delle istruttorie dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti esistenti, il presidente, coadiuvato dalla segreteria tecnica del Comitato, previa informativa al CTR, pianificherà lo svolgimento delle istruttorie, tenendo conto delle risorse



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

umane disponibili e delle priorità rappresentate dagli Enti competenti presenti nello stesso Comitato.

9.3 Avvio dei procedimenti

La comunicazione di avvio dell'istruttoria, a firma del Presidente del Comitato, è inviata al gestore, ed indica:

- i termini previsti per la conclusione dell'istruttoria;
- il coordinatore del gruppo di lavoro;
- l'invito al gestore, di comunicare se il rapporto di sicurezza e l'inventario delle sostanze pericolose presentati possano essere resi accessibili al pubblico che ne faccia richiesta o se intenda predisporre una versione modificata, come previsto dall'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 105/2015.

Qualora nel corso dell'istruttoria, sia necessario sostituire il coordinatore o un componente del gruppo di lavoro per sopravvenuto impedimento, la sostituzione è disposta dal Presidente del Comitato, sentito il rappresentante dell'ente di appartenenza del tecnico da designare, e ne è data comunicazione al gestore dello stabilimento.

Il gestore dello stabilimento partecipa all'istruttoria tecnica, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, con le modalità di cui all'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 105/2015. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento.

Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso

9.4 Attività dei Gruppi di lavoro

Il gruppo di lavoro procede all'esame del rapporto di sicurezza secondo l'allegato "C" parte terza del D.Lgs. 105/2015.

Il gruppo di lavoro, può invitare a partecipare alle riunioni il gestore dello stabilimento, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia.

Dopo avere effettuato una verifica di completezza formale, procede alla verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza, richiedendo direttamente al gestore le informazioni integrative nel caso lo ritenga necessario dandone comunicazione per opportuna conoscenza al comitato. Tale richiesta comporta una sospensione dei tempi del procedimento, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi e per una sola volta.

Tali richieste, predisposte dai gruppi incaricati, devono essere trasmesse tramite la segreteria del CTR, responsabile della ricezione/invio della documentazione amministrativa. Verificata alla scadenza la consegna e/o la mancata consegna dell'ulteriore documentazione richiesta, la segreteria del CTR provvederà ad informare il Coordinatore del gruppo incaricato per il seguito di competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Una volta ricevute ed esaminate le integrazioni richieste, ovvero che tali informazioni non siano state fornite nei tempi prescritti, il gruppo di lavoro procede in ogni caso ad effettuare i sopralluoghi tesi a verificare che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

Tali sopralluoghi vengono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi così come previsto all'art. 17 co. 7 D.Lgs. 105/2015. A tal fine il GdL è integrato con un rappresentante del competente comando dei vigili del fuoco, ove già non presente.

Al termine della verifica il gruppo di lavoro predispone una relazione istruttoria finale e la invia al comitato.

Nel caso di nuovi stabilimenti o per le modifiche di quelli esistenti con aggravio di rischio, il gruppo di lavoro formula al CTR una proposta di rilascio di Nulla Osta di Fattibilità, eventualmente condizionato, oppure una proposta di divieto di costruzione, qualora l'esame del rapporto abbia evidenziato gravi carenze.

Negli altri casi, il gruppo di lavoro formula al CTR una proposta di parere tecnico conclusivo, indicando eventualmente le prescrizioni integrative. Qualora dall'esame del rapporto di sicurezza e dai sopralluoghi effettuati si riscontri la inadeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, formula al CTR una proposta di limitazione o sospensione dell'attività o, nel caso di RDS definitivo, di divieto di inizio attività.

Le prescrizioni integrative possono essere formulate dal gruppo di lavoro, anche sulla base di un crono-programma elaborato dal gestore.

Il gruppo di lavoro è coordinato da un esperto individuato dal Presidente del Comitato. Egli, di concerto con gli altri membri del GdL:

- pianifica le riunioni per l'esame del rapporto di sicurezza e i necessari sopralluoghi, nel rispetto del termine fissato per la conclusione del procedimento;
- cura gli aspetti connessi con l'eventuale partecipazione all'istruttoria del gestore, dandone evidenza nella relazione istruttoria finale;
- tramite la segreteria del CTR, formalizza al gestore l'eventuale richiesta di documentazione e/o informazioni supplementari, con l'indicazione della durata della sospensione del termine fissato per la conclusione del procedimento, comunque non superiore a due mesi;
- trasmette al Comitato, entro il termine stabilito, la relazione istruttoria finale con proposta di parere per la successiva discussione da parte dello stesso Comitato;
- illustra la relazione istruttoria finale durante la riunione del Comitato.

L'attività svolta nel corso dell'iter istruttorio è verbalizzata, con particolare riguardo ai sopralluoghi effettuati. I verbali sottoscritti da tutti i membri del GdL, vengono rilasciati in copia agli stessi e sono allegati alla relazione istruttoria finale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Nel caso in cui il Comitato decida per la proposta di divieto di costruzione, di inizio attività o limitazione e/o divieto di esercizio, si comunica al gestore il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e i mezzi di impugnazione.

Eventuali controdeduzioni del Gestore saranno prese in esame e valutate dal CTR che, a seguito di tale esame, si esprimerà in modo definitivo.

Gli atti conclusivi delle istruttorie sui rapporti di sicurezza sono trasmessi agli Enti rappresentati nel Comitato, ed altresì al:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica;
- ISPRA;
- Prefettura territorialmente competente.

Per la corresponsione dei compensi previsti per i componenti i gruppi di lavoro, si rimanda alle procedure disposte dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

10. INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI EFFETTO DOMINO E DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI TALI STABILIMENTI (articolo 19 D.Lgs. n. 105/2015).

L'individuazione dei gruppi di stabilimenti suscettibili di "effetto domino" avviene in accordo con la Regione, in base alle disposizioni dell'art. 19 del D.lgs. n. 105/2015. L'accordo con la Regione sarà rivisto indicativamente ogni tre anni nonché ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

I criteri e le procedure per l'individuazione dei gruppi di stabilimenti suscettibili di "effetto domino" sono definiti nell'allegato E del D.Lgs. n. 105/2015.

Il comitato, per tramite della Direzione Regionale e tramite scambio di informazione con le locali prefetture, promuove e controlla l'avvenuto adempimento, da parte dei gestori degli stabilimenti individuati a rischio di effetto dominio, degli obblighi relativi al reciproco scambio di informazioni e di cooperazione, nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti non soggetti al D.Lgs. 105/2015, nonché delle relative informazioni alla locale prefettura. Ai fini della determinazione delle aree ad alta concentrazione di stabilimenti a rischio effetto domino e delle relative attività connesse, il Comitato istituisce un gruppo di lavoro, di almeno quattro membri, tra i quali dovrà figurare un rappresentante della Regione.

Il gruppo di lavoro sottopone al Comitato le risultanze della propria attività ed una proposta di provvedimento, ivi inclusa la possibilità di richiedere ai gestori la predisposizione di uno Studio di Sicurezza Integrato di Area.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

11. PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(articolo 21 D.Lgs. n. 105/2015).

Il Comitato, relativamente alle funzioni previste dall'articolo 21 del decreto, fornisce supporto alle locali prefetture, attraverso la segnalazione di analisti di rischio del Comando VV.F. competente per territorio, ai fini della partecipazione a gruppi di lavoro per la redazione dei piani di emergenza esterni, privilegiando i componenti incaricati dell'istruttoria del rapporto di sicurezza.

12. ASSETTO DEL TERRITORIO E CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE

(articolo 22 D.Lgs. n. 105/2015).

Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015, il parere del Comitato, ivi previsto, è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, valide, in quanto applicabili, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015.

Ai fini dell'espressione del parere, il comitato potrà incaricare un gruppo di lavoro, privilegiando i componenti incaricati dell'istruttoria del rapporto di sicurezza, eventualmente integrato con i rappresentanti degli Enti locali competenti in materia.

13. INFORMAZIONI AL PUBBLICO E ACCESSO ALL'INFORMAZIONE (articolo 23 D.Lgs. n. 105/2015).

Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti devono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

Il procedimento per l'accesso all'informazione ambientale deve avvenire alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 195/2005.

L'accesso all'informazione ambientale può essere rifiutato o limitato nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 195/2005.

L'esame presso il Comitato dell'informazione ambientale oggetto di accesso è gratuito, ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di diritti di copia.

L'accesso ai documenti detenuti dal Comitato è limitato all'inventario delle sostanze pericolose e al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, eventualmente in forma sintetica ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015, nei casi in cui la divulgazione dell'informazione ambientale può arrecare danno alla riservatezza degli interessi elencati nell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 195/2005.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

14. PARTECIPAZIONE POPOLARE

(articolo 24 D.Lgs. n. 105/2015).

Su richiesta dell'ente comunale competente per territorio, al fine di favorire le procedure di consultazione pubblica e di partecipazione al processo decisionale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 105/2015, il comitato, tramite la segreteria tecnica, provvede allo scambio delle necessarie informazioni con l'ente comunale richiedente.

Nella adozione dei provvedimenti di competenza, il Comitato tiene in debita considerazione e motiva anche in relazione alle risultanze delle consultazioni popolari eventualmente trasmesse dai Comuni.

15. ACCADIMENTO DI INCIDENTE RILEVANTE

(articolo 25 D.Lgs. n. 105/2015).

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015, al verificarsi di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia superiore il Comitato provvede a:

- a) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati - anche incaricando uno specifico gruppo di lavoro - le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- b) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- c) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 del D.Lgs. n. 105/2015, può essere convocata una riunione urgente del comitato, qualora si ritenga necessario.

I provvedimenti adottati sono trasmessi alle autorità competenti (Sindaco, Prefetto) per i provvedimenti di competenza.

16. ISPEZIONI

(articolo 27 D.Lgs. n. 105/2015)

Le ispezioni da effettuarsi negli stabilimenti di soglia superiore sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 27 comma 4 e all'allegato H del D.Lgs. n. 105/2015.

Il comitato comunica entro il 28 febbraio di ogni anno il programma annuale delle ispezioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale programma fa riferimento al piano nazionale di ispezioni predisposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica in collaborazione con I.S.P.R.A.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Effettuata la programmazione annuale sulla base della modulistica allegata alla presente, il Presidente del Comitato provvede a nominare i componenti delle commissioni ispettive sulla base delle indicazioni degli enti di appartenenza, individuando il coordinatore della commissione. I componenti VVF verranno nominati con criteri di rotazione fra il personale abilitato in funzione dei carichi di lavoro pendenti per ogni singolo componente.

Il coordinatore della commissione, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso, comunica al gestore, e per conoscenza al CTR, la data di avvio delle ispezioni, specificando se si tratta di prima verifica ispettiva o di verifica ispettiva successiva.

Il coordinatore della commissione trasmette al CTR il rapporto finale contenente le risultanze dell'ispezione, unitamente al "Rapporto sintetico contenente le informazioni sulle attività ispettive svolte e principali risultanze" di cui all'allegato 3, sezioni A e B del piano nazionale triennale.

Il CTR, valutato il rapporto, adotta gli atti conseguenti con eventuale formulazione di prescrizioni e/o raccomandazioni e lo trasmette al gestore entro 4 mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione. Le conclusioni saranno comprensive del crono-programma delle misure da adottare, *approvato dal CTR*. L'accertamento che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel crono programma può essere demandato al Comando VVF competente per territorio.

Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità, entro sei mesi è effettuata un'ispezione straordinaria.

Il CTR, per il tramite della Direzione Regionale, provvede a raccogliere i rapporti sintetici prodotti dalle Commissioni e a trasmetterli con cadenza annuale ad ISPRA per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015.

Il CTR, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, può disporre ispezioni straordinarie ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015.

17. SANZIONI

(articolo 28 D.Lgs. n. 105/2015)

In caso di violazioni di cui all'articolo **20, commi 1 e 3**, del D.Lgs. n. 105/2015 (mancata adozione del piano di emergenza interna e mancata revisione e sperimentazione dello stesso), il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 105/2015.

L'entità della sanzione è determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso e le sue condizioni economiche). Alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Il comitato, tramite la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, provvede alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dall'articolo **28 co. 6** del D.Lgs. 105/2015. La Direzione regionale, ricevuto il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo da parte del gruppo di lavoro o della commissione ispettiva, convoca una seduta del CTR affinché lo stesso comitato, dopo avere preso in esame gli eventuali scritti difensivi di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, determini l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'autorità competente a ricevere il rapporto previsto all'art.18 di cui sopra e dei relativi adempimenti è individuata nella Direzione regionale dei Vigili del Fuoco presso cui è incardinato il Comitato tecnico regionale.

L'accertamento della violazione è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel modello allegato al presente regolamento. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione i termini e le procedure di cui alla legge n. 689/1981.

Relativamente alle violazioni alle norme del D.Lgs. n. 105/2015 che abbiano rilevanza penale accertate durante l'attività ispettiva, si rinvia al codice di procedura penale in merito all'obbligo in capo agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato all'Autorità giudiziaria.

Ove il personale ispettivo con qualifica di P.G. appartenesse a diverse amministrazioni, lo stesso dovrà provvedere unitariamente alla redazione ed alla sottoscrizione della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, concordando su chi provvederà ad inoltrare tale notizia di reato. Questi assumerà anche l'impegno a far pervenire, a tutti i sottoscrittori della notizia di reato, copia dell'avvenuto deposito e a far pervenire al CTR informazioni sul contenuto tecnico delle violazioni riscontrate.

Nel caso in cui siano riscontrate violazioni alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008, i pubblici ufficiali effettuano senza indugio una segnalazione agli organi di vigilanza competenti per territorio, se non già presenti nel gruppo di lavoro o nella commissione ispettiva, informandone il Comitato.

IL DIRETTORE REGIONALE
(DE ANGELIS)
(firma digitale apposta nelle forme di legge)

CDA